

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2818**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, LIGUORI, BAIO DOSSI  
e FORMISANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2004**

---

Nuove norme contro il *doping* nello sport

---

ONOREVOLI SENATORI. - È noto il rilievo e la gravità del fenomeno del *doping* nell'ambito sportivo. Le strategie di contrasto fin qui attuate, pur efficaci, dovrebbero essere integrate da alcune innovazioni tecniche, tali da facilitare l'individuazione delle sostanze dopanti e rendere più celeri le procedure delle analisi.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, ha pertanto l'obiettivo di vietare a decorrere dal 1° gennaio 2005 la vendita in Italia di prodotti farmaceutici ad uso umano, contenenti sostanze potenzialmente utilizzabili a fini di *doping* nello sport, che contengano sostanze traccianti di origine naturale, innocue per la salute umana, in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili in apposita analisi. È demandato al Ministero

della salute, con apposito decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di indicare le sostanze potenzialmente utilizzabili a fini di *doping* nello sport, che dovranno obbligatoriamente essere accompagnate dalle predette sostanze traccianti. Si prevede, inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, che la commercializzazione di prodotti farmaceutici in violazione del divieto sia punita con sanzione pecuniaria compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro a carico del produttore e tra 50.000 e 500.000 euro a carico del distributore. Nel secondo articolo del disegno di legge si prevede una spesa di 10 milioni per il 2004, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione sulle nuove strategie di contrasto al *doping*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure contro il doping)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i prodotti farmaceutici ad uso umano, contenenti sostanze potenzialmente utilizzabili a fini di *doping* nello sport, definiti con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono commerciabili solo se contengono sostanze traccianti di origine naturale, innocue per la salute umana, in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili in apposita analisi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la commercializzazione di prodotti farmaceutici in violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con sanzione pecuniaria compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, a carico del produttore, e tra 50.000 e 500.000 euro, a carico del distributore.

## Art. 2.

*(Piano nazionale)*

1. È autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 10 milioni, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione sulle nuove strategie di contrasto al *doping*. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.